



Il Sindaco

**ORDINANZA N. 48 /2026**  
ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

**OGGETTO: Misure temporanee per la tutela della tranquillità pubblica, della vivibilità urbana, del decoro e della sicurezza nel territorio comunale mediante regolamentazione degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività commerciali.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE

tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione Comunale rientrano la tutela della qualità della vita dei residenti, della sicurezza urbana, della vivibilità degli spazi pubblici e il corretto equilibrio tra le esigenze delle attività economiche e il diritto al riposo dei cittadini;

la città di Monza ha registrato, negli ultimi anni, una significativa evoluzione sotto il profilo dell'attrattività territoriale, culturale, commerciale e turistica, anche in ragione dell'incremento di manifestazioni, eventi pubblici, iniziative sportive e attività di intrattenimento che interessano stabilmente il territorio comunale;

nel periodo estivo e in occasione di manifestazioni, eventi e iniziative cittadine si registra un consistente incremento della presenza di persone nelle aree urbane maggiormente vocate alla socialità, alla somministrazione e all'intrattenimento;

tale incremento comporta una maggiore concentrazione di persone nelle ore serali e notturne, con conseguenti criticità sotto il profilo della quiete pubblica, del decoro urbano, della pulizia degli spazi pubblici, della sicurezza urbana e della circolazione pedonale e veicolare;

gli esposti e le segnalazioni per disturbo alla quiete pubblica evidenziano come una parte significativa delle criticità sia correlata alla diffusione di musica di sottofondo ad alto volume, nonché alla permanenza di avventori nelle aree prospicienti gli esercizi di somministrazione e le attività commerciali operanti nelle ore serali e notturne;

il Comando di Polizia Locale, nel mese di agosto 2025, ha trasmesso all'Ufficio del Sindaco un documento contenente dati e analisi relativi ai fenomeni di insicurezza urbana connessi al fenomeno della c.d. "malamovida", con particolare riferimento alle criticità rilevate nelle aree cittadine maggiormente interessate dalla presenza serale e notturna di avventori;

i dati relativi agli interventi gestiti dalla Centrale Operativa della Polizia Locale evidenziano con chiarezza i luoghi e le fasce orarie maggiormente interessati da fenomeni di insicurezza urbana, spesso connessi all'abuso di sostanze alcoliche, nonché a condotte idonee a compromettere la quiete pubblica, il decoro urbano e la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare;



Il Sindaco

i contenuti del provvedimento oggetto del presente avviso, anche ai fini e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono stati preventivamente condivisi con le autorità e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel corso delle sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutesi presso la Prefettura di Monza e della Brianza, nonché nell'ambito di specifici incontri promossi dall'Assessore competente con i rappresentanti delle categorie economiche e degli altri stakeholder interessati.

Richiamato il “PROTOCOLLO D’INTESA INERENTE FORME DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI CONGIUNTE A FAVORE DEI GIOVANI NELL’AMBITO DEL DIVERTIMENTO NOTTURNO NELLE ZONE DELLA MOVIDA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI ANTISOCIALI” siglato con la Prefettura di Monza e della Brianza negli anni 2024 e 2025;

CONSIDERATO CHE da quanto indicato in premessa emerge una compromissione della vivibilità urbana e della civile convivenza tra gli avventori e i cittadini residenti nelle aree circostanti, con particolare riferimento alle fasce orarie serali e notturne maggiormente interessate dai fenomeni sopra descritti, in particolare nelle seguenti aree:

- **Area del Centro Storico cittadino**, comprendente il nucleo storico, monumentale, commerciale e pedonale della città, con particolare riferimento agli assi e agli spazi pubblici ricompresi tra Piazza Trento e Trieste, Piazza Roma, Piazza Duomo, Via Italia, Via Carlo Alberto, Via Vittorio Emanuele II, Via Zucchi, Via Lambro, Via San Paolo e le vie, piazze e vicoli adiacenti;
- **Area Carrobiolo - Via Bergamo**, comprendente gli ambiti urbani posti a est e nord-est del centro storico, caratterizzati dalla presenza di pubblici esercizi, attività commerciali e luoghi di aggregazione, con particolare riferimento a Piazza Carrobiolo, Via Bergamo, Via De' Gradi, Via Gerardo dei Tintori e aree limitrofe;
- **Area Largo Mazzini - Corso Milano**, comprendente le direttrici di accesso e collegamento al centro cittadino, con particolare riferimento a Largo Mazzini, Corso Milano fino all'intersezione con Via Agnesi/Via Arosio, Via Arosio, Via Gramsci, Via Magenta e ambiti connessi;
- **Area Manzoni - Appiani - Mosè Bianchi**, comprendente le vie e i tratti viari posti lungo la direttrice nord-occidentale e di connessione con il centro storico, con particolare riferimento a Via Manzoni, Via Appiani, Via Mosè Bianchi, Via Parravicini e vie limitrofe;
- **Area degli Spalti e delle direttrici perimetrali del centro**, comprendente gli assi viari e gli spazi pubblici di margine e connessione con il centro storico, tra cui Spalto Isolino, Spalto Piodo, Spalto Santa Maddalena, Via Santa Maddalena, Via Visconti, Via Porta Lodi, Via Carlo Porta e le ulteriori vie indicate nell'elenco allegato;

CONSIDERATO che tali aree sono caratterizzate da una significativa concentrazione di pubblici esercizi, attività di somministrazione, esercizi commerciali, spazi pubblici e luoghi di aggregazione, nonché da una rilevante frequentazione nelle ore serali e notturne;



Il Sindaco

PRECISATO CHE la suddivisione in macro-aree ha funzione meramente descrittiva e ricognitiva, mentre, ai fini dell'esatta individuazione dell'ambito territoriale di applicazione della presente ordinanza, fa fede l'elenco puntuale delle strade, piazze, vicoli, larghi e spalti allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto necessario adottare misure temporanee e proporzionate finalizzate a contemperare il legittimo esercizio dell'attività economica con le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

DATO ATTO CHE

il presente provvedimento ha carattere temporaneo e sperimentale;  
le misure introdotte risultano limitate alle aree maggiormente interessate dai fenomeni sopra descritti;

VISTI

l'art. 50, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 267/2000;  
il Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48  
il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (T.U.L.P.S.);  
la L.R. 06/2010;  
l'adozione dell'atto è stata preceduta dalle formalità previste dagli artt. 7 e 8 l. 241/1990 e smi;

ORDINA

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle svolte mediante dehors e occupazioni di suolo pubblico regolarmente autorizzate, gli esercizi di vicinato alimentari e misti che effettuano vendita di bevande alcoliche, le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e le attività di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici **devono cessare l'attività e chiudere al pubblico entro le ore 01.00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, ed entro le ore 02.00 nei giorni di venerdì, sabato e domenica.**

**L'attività non può riprendere prima delle ore 06.00.**

I titolari delle attività interessate sono tenuti ad esporre in modo ben visibile gli orari di esercizio stabiliti dalla presente ordinanza.

Le disposizioni della presente ordinanza trovano applicazione nelle seguenti aree del territorio comunale, così come meglio identificate nell'elenco contenuto nell'Allegato A.

La presente ordinanza ha efficacia 30 giorni, con decorrenza dalle ore 00:00 del giorno 29.06.2026 e sino alle ore 23:59 del giorno 28.07.2026.



Il Sindaco

## AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave illecito, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Monza e della Brianza, alla Questura di Monza e della Brianza e al Comando di Polizia Locale;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente;
- l'esecuzione dei controlli da parte della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia.

## INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Monza, data del protocollo

IL SINDACO  
Paolo Pilotto

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D. lgs. 82/2005)*